



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 16.01.2020

OGGETTO: Ricorso alla somministrazione di lavoro. Indirizzi.

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 09.00 ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori :

Presente Assente

		Presente	Assente
1	LEPORE MARIA TERESA- Sindaco	X	
2	CARBONE PASQUALE Vice-Sindaco	X	
3	IOVINE ERNESTO Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, dott.ssa Lepore Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 s.m.i., le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali;

Invero:

- il succitato art. 36, al comma 1, individua il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale cui le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso per il soddisfacimento di esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario;
- al comma secondo limita la possibilità del ricorso alle tipologie contrattuali flessibili di impiego del personale per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Premesso, altresì, che:

- il medesimo art.36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 - all'art. 1, comma 2, esclude l'applicazione delle proprie disposizioni alle pubbliche amministrazioni, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 86, comma 9, per la quale la disciplina della somministrazione di lavoro trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- le disposizioni di cui all'art. 20 ss. d.lgs. 276/2003, relative al contratto di somministrazione di lavoro, sono state abrogate dalle disposizioni di cui agli artt. 31 ss. del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante
"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- in particolare, l'art. 31, comma 4 d.lgs. 81/2015 esclude l'applicazione alle pubbliche amministrazioni della normativa in materia di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
- da una lettura coordinate delle suddette norme emerge, dunque

Richiamato l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 s.m.i., per il quale:

- "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 ...";
- ... Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è 'computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009';

Dato atto che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/CONTR/2012, depositata in data 17 aprile 2012, rispondono alla questione di massima deferita dalla sezione di controllo per la Lombardia (delibera n. 36/2012/QMIG), relativa alla corretta interpretazione delle modalità per l'applicazione agli enti locali di piccole dimensioni dei limiti posti dal succitato art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come di seguito:

- I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative;
- L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali;
- Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare;
- Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate;

Dato atto, altresì, che, il ricorso alle forme contrattuali flessibili di impiego non comporta, in ogni caso, alcuna deroga ad ogni altro vincolo, divieto o limitazione imposti dalla legislazione nazionale in materia assunzionale:

- divieto di assunzione nei casi di omessa ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D. Lgs. 165/2001);
- divieto di assunzione nei casi di omessa approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 6, comma 6 d.lgs. 165/2001 s.m.i.);
- divieto di assunzione nei casi di omessa adozione del piano delle performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009);
- divieto di assunzione nei casi di omessa adozione del piano triennale delle azioni positive (art. 48, comma 1, D. Lgs. 198/2006);
- rispetto delle limitazioni di spesa di cui ai commi 557, e 557bis, 557ter e 557quater dell'art. 1 della legge 296/2006;
- rispetto delle limitazioni di spesa di cui al comma 228 dell'art. 1 della legge 208/2015 s.m.i.;
- ricorso a forme contrattuali di impiego flessibili esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali (art. 36, comma 1 d.lgs. 165/2001 s.m.i.);
- ogni altro vincolo, divieto o limitazione prevista dal legislatore nazionale;

Vista, inoltre, la propria precedente deliberazione n. 29 del 28.2.2019 – Adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 – con la quale si prevedeva la possibilità di ricorrere a forme flessibili di lavoro nell'anno 2020, in caso di necessità per l'Ente;

Evidenziata

la necessità di garantire, in conformità alla norma, la presenza sullo scuolabus di una figura che funga da assistente ai bambini durante il tragitto sino alla scuola e dalla scuola alle rispettive abitazioni;

Valutata la necessità di avvalersi di una figura professionale di assistente ai bambini sullo scuolabus mediante contratto di somministrazione a tempo determinato;

Evidenziato:

- la somministrazione di lavoro, con il nuovo codice dei contratti, è da considerare un servizio rientrante nella disciplina del codice stesso;
- invero, il d.lgs. 50/2016 sopprime l'allegato IIB al d.lgs. 163/2006, implicando, così, l'impossibilità di continuare a considerare come contratti esclusi i servizi di collocamento e reperimento di personale, tra i quali, appunto, la somministrazione di lavoro;
- la somministrazione di lavoro passa da servizio escluso dal campo di applicazione del codice a servizio incluso;
- trova, in ogni caso applicazione il disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettere a) e b) in riferimento ai contratti sotto soglia;

Considerato che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, ma comunque non inferiore alla categoria B;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

Rilevato che:

→ l'art.50 del nuovo CCNL 21.05.2018 consente agli Enti locali di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art.36 del D.Lgs.n.165/2001e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

→ il comma 2 stabilisce che i contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi;

→ il comma 3 prevede che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5;

→ l'art.52, co.4, del CCNL 21.05.2018 prevede che il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo;

Ritenuto, a tal fine, necessario assegnare al Responsabile dell'Area 1 le risorse necessarie, sino al 30 4 2019, per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria nel competente capitolo del redigendo Bilancio di previsione, in relazione al corrente esercizio finanziario;

Vista l'attestazione sul limite del rispetto della spesa di personale a tempo determinato ad opera del responsabile finanziario del Comune, protocollo num. 263 del 16.01.2020;

All'unanimità dei consensi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi di una figura professionale di categoria "B" a supporto dell'Area 1, servizio scuolabus, assistente ai bambini, da reclutarsi mediante ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione a tempo determinato e per numero di ore giornaliere 3, per 5 giorni alla settimana;
3. assegnare al Responsabile dell'Area 1 le risorse necessarie per l'affidamento sino al 30.4.2020 del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria nel competente capitolo del redigendo Bilancio di previsione, in relazione al corrente esercizio finanziario;
4. dare atto che:
 - il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque non inferiore ad una categoria B;
 - il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore;
 - il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
5. Dare atto che:
 - la somministrazione di lavoro, con il nuovo codice dei contratti, è da considerare un servizio rientrante nella disciplina del codice stesso;
 - trova, in ogni caso applicazione il disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettere a) e b) in riferimento ai contratti sotto soglia.
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/00

OGGETTO: Ricorso alla somministrazione di lavoro. Indirizzi.

Parere di regolarità **TECNICA** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Lapio, lì 16.01.2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott.ssa Alba Lidia Tropeano**

Parere di regolarità **CONTABILE** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Lapio, lì 16.01.2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott.ssa Alba Lidia Tropeano**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);

- che contestualmente all'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 28.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, 28.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì 28.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i

Responsabile dell'area I^

Responsabile dell'area II^

con onere della relativa procedura attuativa.

Lapio, lì 28.01.2020

F. to il responsabile dell'area I^

F. to il responsabile dell'area II